

ROMA



Dipartimento Risorse Economiche
Direzione Gestione dei procedimenti
Connessi alle Entrate Fiscali

prot: QB20180742858
del: 08/10/2018

Spett.li AMA S.p.A.

Æqua Roma S.p.A.

e, p.c. All' Assessore alle Politiche economiche,
finanziarie e di bilancio

All' Assessora alla Sostenibilità Ambientale

Al Segretariato Generale

All' Avvocatura Comunale

Alla Ragioneria Generale

Al Dipartimento Tutela Ambientale

CIRCOLARE

Oggetto: Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Ta.Ri. approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 30 marzo 2018.

1. Premessa

L'Assemblea Capitolina nella seduta del 30 marzo 2018 ha adottato la deliberazione n. 33 concernente "Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Ta.Ri. approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015, e ripubblicazione integrale dello stesso" .

Il provvedimento, adottato entro la data fissata da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno 2018, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488.

Si illustrano di seguito le novità regolamentari più significative, evidenziando che la deliberazione A.C. n. 33 del 2018 è reperibile sul sito web di Roma Capitale e sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento delle Finanze.

Roma Capitale

Via Ostiense, 131/L – 00154 Roma
Tel. 06.6710.3337-73877

protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it

2. Gestione della Ta.Ri. (articoli 1, 5 e 29)

In coerenza con la natura tributaria della Ta.Ri. e le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018 che prevede a decorrere dal 01/04/2018, l'assunzione da parte di Roma Capitale della gestione diretta della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), nel nuovo testo regolamentare è evidenziato che la titolarità della Ta.Ri. è in capo a Roma Capitale, cui competono l'applicazione del tributo nonché tutte le relative attività di riscossione, accertamento e difesa in giudizio. Peraltro, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti, per l'anno 2018, e fino al completamento delle operazioni necessarie per la definizione del processo di internalizzazione, la gestione e l'applicazione della Ta.Ri. è svolta da Roma Capitale anche per il tramite del soggetto gestore AMA S.p.A. o di altra società in house (artt. 1 e 5). In particolare, nella disposizione transitoria (art. 29) si prevede che AMA S.p.A. (soggetto gestore) continui a svolgere in supporto a Roma Capitale le attività di gestione, la riscossione spontanea, l'accertamento e la gestione del contenzioso.

3. Rifiuti speciali (art. 8)

L'articolo 8, comma 3, del Regolamento Ta.Ri., nella nuova formulazione, recepisce quanto disposto dall'articolo 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 che prevede la non assoggettabilità alla TARI delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Nel successivo comma 4, Roma Capitale, avvalendosi della potestà attribuita dal legislatore ai Comuni (ex art. 1, comma 682, lett. a), n. 5) della L. n. 147/2013), ha individuato delle categorie di attività che producono rifiuti speciali, a cui applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, percentuali di riduzione da applicare all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Come si evince dalla lettera della disposizione in parola, essa si pone come eccezione alla regola contenuta nel richiamato comma 3 dell'articolo 8 che, si ribadisce, prevede la non assoggettabilità alla TARI delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.

In quanto ipotesi di carattere residuale, essa trova applicazione soltanto nel caso in cui le categorie indicate al comma 4 si trovino nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, i rifiuti speciali: obiettiva difficoltà che, come espressamente indicato nel secondo periodo del predetto comma, dovrà essere documentata attraverso la produzione di una perizia giurata redatta da professionista abilitato.

Per quanto attiene i requisiti della "continuità e prevalenza" di produzione dei rifiuti speciali, si ritiene che detti requisiti siano determinati dalla presenza nell'area interessata di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale in misura prevalente (superiore al 50%) rispetto ai rifiuti ordinari prodotti nella medesima area.

Infine, con riferimento ai produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, il comma 5 prevede la non assoggettabilità alla TARI della parte di area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente

ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Nei casi sopra indicati (commi 3, 4 e 5), ai fini del riconoscimento della non tassazione, i soggetti interessati sono tenuti a una serie di adempimenti:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. La denuncia originaria o di variazione dovrà essere trasmessa a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società *in house*;
- produrre al soggetto gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno la seguente documentazione che, ovviamente, considerato il suo contenuto, afferisce all'anno precedente:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente;
 - b) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico e FIR (Formulario Identificativo Rifiuti);
 - c) modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del M.U.D., idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali e relative attestazioni di conferimento e trasporto a destinazione finale.

Nel solo caso di cui al comma 4, come già sopra evidenziato, i contribuenti dovranno corredare la documentazione con un'apposita istanza con la quale dichiarano di appartenere alle tipologie di attività indicate e dimostrare la obiettiva impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti speciali con una perizia giurata redatta da professionista abilitato.

4. Determinazione della tariffa (art. 9)

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 654-bis, della legge n. 147 del 2013, nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 9 è precisato che nelle componenti di costo della tariffa devono essere considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Riduzioni tariffarie (art. 15)

Il comma 3 dell'articolo 15 è riformulato in conformità a quanto disposto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, inserito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, che, a decorrere dal 2015, prevede la riduzione di 2/3 della Ta.Ri. per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

La riduzione si applica a una sola unità immobiliare posseduta dai predetti soggetti a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

Si ricorda che per beneficiare della riduzione i pensionati cittadini AIRE sono tenuti a presentare la dichiarazione Ta.Ri. fornendo la prova documentale dello stato di pensionato, in mancanza della quale sarà impossibile accedere al beneficio previsto per legge.

6. Agevolazioni tariffarie (artt. da 16 a 16-quater)

In materia di agevolazioni tariffarie, si evidenzia l'introduzione di nuove fattispecie applicabili alle utenze domestiche e non domestiche che, nel rispetto delle norme vigenti, sono dirette a prevenire la produzione dei rifiuti e a incrementare la raccolta differenziata.

In particolare, è prevista l'applicazione di una riduzione della tariffa:

- a) per le utenze non domestiche che praticano l'autocompostaggio (art. 16, comma 4), per le attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose (art. 16, comma 5), e per le utenze domestiche e non domestiche che praticano il compostaggio di comunità (art. 16, comma 6).

La percentuale di riduzione è stabilita con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulle modalità applicative delle predette agevolazioni per le quali, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti prescritti dall'articolo 16, si procederà alla compensazione qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

- b) per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale (art. 16-bis).

La misura della riduzione tariffaria è determinata in ragione dei quantitativi effettivamente ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, mediante l'applicazione sulla parte variabile dei coefficienti che sono stabiliti con la deliberazione di determinazione della tariffa.

Per beneficiare di tale riduzione, l'interessato deve presentare un'apposita istanza con allegata certificazione, attestante l'avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari nonché i quantitativi. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio dell'anno

successivo a quello di competenza e l'agevolazione opera mediante compensazione a valere sulla prima scadenza utile.

- c) per le utenze domestiche e non domestiche che adottano le misure e gli interventi indicati nel "Piano operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale", approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017, finalizzati alla prevenzione della produzione dei rifiuti, e/o all'incremento della quantità di raccolta differenziata. Le percentuali di riduzione sono stabilite con la deliberazione di determinazione della tariffa (art. 16-ter).

Le modalità applicative relative alle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c), saranno definite dall'Amministrazione con specifici provvedimenti attuativi.

La somma delle agevolazioni di cui agli articoli 16, commi da 1 a 6, 16-bis e 16-ter, in ogni caso, non può superare la soglia stabilita con la deliberazione di determinazione delle tariffe (art. 16-quater).

Si evidenzia, inoltre, la modifica del comma 7 dell'articolo 16 che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 - come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 - introduce il concetto di riciclo in luogo dell'attività di recupero dei rifiuti.

7. Dichiarazione Ta.Ri. (art. 19)

Nel rispetto delle disposizioni normative di cui all'articolo 1, comma 684, della legge n. 147 del 2013, al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento del tributo e, contestualmente, la gestione e i controlli sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, sono stati rimodulati i termini per la presentazione della dichiarazione della TARI.

Si prevede, infatti, che la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da Roma Capitale, debba essere presentata all'Ente Titolare, anche per il tramite del soggetto gestore o della società *in house*, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo alle predette date.

8. Sanzioni (art. 25)

In considerazione delle modifiche apportate dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, al sistema sanzionatorio dei tributi (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997), già vigenti dal 1 gennaio 2016, si è provveduto ad adeguare il testo della disposizione dedicata alle sanzioni applicabili in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione. Pertanto, al comma 1 dell'articolo 25 è stabilito che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione è pari al 15 per cento, mentre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la medesima sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di

ritardo. Si ricorda che per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997.

9. Riscossione coattiva (art. 26)

Si segnala che la Giunta Capitolina con deliberazione n. 158 del 9 agosto 2018, avente ad oggetto l'Internalizzazione della gestione della Riscossione coattiva delle entrate di Roma Capitale, ha disposto che, a partire dall'anno 2018, in via sperimentale, l'Amministrazione Capitolina, con il supporto della società Aequa Roma S.p.A., procederà direttamente alla riscossione coattiva della tassa sui rifiuti attraverso l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Il Direttore della Direzione
Claudio Saccotelli

Il Direttore del Dipartimento
Stefano Cervi